

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



**Delibera n. 60/17**

**Oggetto: motivi aggiunti proposti, con atto notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo generale n. 635 del 01/02/2017, dalla società CEMENTIR ITALIA SpA c/il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri nel giudizio RG n. 5495/14 innanzi al TAR Campania Napoli, sez. V. *Annullamento resoconto riunione tecnica del 28/11/2016 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale interno - Avvocato Antonio del Mese.***

## **IL PRESIDENTE**

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti i motivi aggiunti al ricorso RG n. 5495/14 innanzi al TAR Campania Napoli sez. V, notificati a mezzo servizio postale ed acquisiti al protocollo generale n. 635 del 01/02/2017, proposti dalla società CEMENTIR ITALIA SpA c/ il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri per l'annullamento del resoconto della riunione tecnica del giorno 28/11/2016, convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della nota di trasmissione emessa dallo stesso Ministero, oltre che per insistere per l'annullamento degli atti/provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al presente ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina*

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



**Delibera n. 60/17**

*dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato”;*

Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'AdSP del Mar Tirreno Centrale è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita “... *agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...”;*

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale “...*le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che – atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale – è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...”;*

Considerato che la valorizzazione di “uffici legali interni”, cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell'amministrazione (la c.d. “aderenza e vicinanza al fatto”), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, “... *che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...”* (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr.,

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



**Delibera n. 60/17**

*24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);*

Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

Considerato che nel ricorso principale l'AdSP del Mar Tirreno Centrale, con delibera n. 283 del 13/11/2014 ha già affidato l'incarico di patrocinio all'Ufficio Legale interno - Avv. Antonio del Mese;

Dato atto che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale possa essere affidato al Dirigente stesso dell'Ufficio Legale, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, al quale verrà rilasciato apposito mandato ed esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE**

**(Avv. Antonio del Mese)**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

## **D E L I B E R A**

- 1)** Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
- 2)** Di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi in giudizio e a resistere ai motivi aggiunti al ricorso NRG 5495/14 pendente innanzi al TAR Campania Napoli sez. V proposti, con atto notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo generale n. 635 del 01/02/2017, dalla CEMENTIR ITALIA SpA per l'annullamento del resoconto della riunione tecnica del giorno 28/11/2016, convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della nota di trasmissione emessa dallo stesso Ministero;

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



**Delibera n. 60/17**

- 3) Di affidare il relativo incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'AdSP del Mar Tirreno Centrale all'Avvocato interno Antonio del Mese, al quale verrà rilasciato apposito mandato;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sarà affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2017, Affidamenti incarico avvocati interni.

Napoli, 16.02.2017

=====

Ufficio Legale

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

**Si notifica** all'Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale \_\_\_\_\_ Area Ist \_\_\_\_\_ Area Tecnica \_\_\_\_\_

**via mail:** R.P.C.T. \_\_\_\_\_ dr. D.T. Sara \_\_\_\_\_.

Napoli, 16.02.2017